
REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI CUI ALL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/2001

VECON S.P.A.



Documento approvato dall'Organismo di Vigilanza
in data [02/05/2023]

VECON S.p.A.
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

INDICE

<u>SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	15
<i>ARTICOLO 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	15
<i>ARTICOLO 2 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA</i>	2
<i>ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI</i>	5
<i>ARTICOLO 4 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE</i>	7
<i>ARTICOLO 5 - CONFLITTO DI INTERESSI</i>	9
<i>ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</i>	9
<u>SEZIONE SECONDA – FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO</u>	10
<i>ARTICOLO 7 - FUNZIONI DELL'ORGANISMO</i>	10
<i>ARTICOLO 8 - POTERI DELL'ORGANISMO</i>	13
<u>SEZIONE TERZA – RAPPORTI CON LE FUNZIONI AZIENDALI</u>	26
<i>ARTICOLO 9 - MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI</i>	14
<i>ARTICOLO 10 - PRINCIPI DI PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PERIODICI</i>	16
<i>ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON LE FUNZIONI AZIENDALI</i>	17
<u>SEZIONE TERZA – NORME FINALI</u>	19
<i>ARTICOLO 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO</i>	19

SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*» (nel seguito il "**Decreto**"), prevede, tra l'altro, l'istituzione di un organo incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione adottato dalla Società al fine di prevenire i reati identificati dal menzionato Decreto, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione di VECON S.p.A. (di seguito "VECON" o la "**Società**") in data 3 febbraio 2014 ha approvato il «*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001*» (di seguito il "**Modello**") nell'ambito del quale le mansioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto sono state demandate ad un organo collegiale composto da professionisti, interni o esterni alla Società, particolarmente qualificati ed esperti in materie funzionali al corretto adempimento dell'incarico, quali quella giuridica, organizzativa, contabile, ambientale, di analisi e valutazione dei rischi lavorativi, dotati di adeguata e comprovata professionalità in una o più delle anzidette materie.

1.2 Il presente regolamento è predisposto dall'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche l' "**Organismo**" o l' "**OdV**") al fine di disciplinare il proprio funzionamento, individuando, in particolare: a) poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti in coerenza con i principi generali codificati nel Modello e b) l'approccio metodologico che il medesimo adotterà nello svolgimento delle mansioni attribuitgli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Modello.

VECON S.p.A.
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ARTICOLO 2

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

2.1 Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo:

- a) le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) l'esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) l'aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- d) l'esser stato condannato con sentenza, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- e) l'esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pub-

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

- blica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) l'esser stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) l'aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

2.2 Costituiscono cause di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- b) le dimissioni, la sopravvenuta incapacità, la morte, la revoca;

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

- c) se dipendente, la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro ovvero il cambio di mansione che determini l'assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l'esercizio delle mansioni di componente l'Organismo;
- d) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- f) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all' OdV;
- g) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- h) l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dell'Ente.

2.3A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'OdV, per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:

- a) intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;
- b) essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- c) essere in rapporti familiari con amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;
- d) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

VECON S.p.A.
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ARTICOLO 3

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

- 3.1 I membri dell'Organismo restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili; ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo.
- 3.2 Qualora l'Organo Amministrativo non provveda altrimenti con la delibera di nomina, L'Organismo provvede alla prima riunione alla nomina del Presidente nell'ambito dei propri componenti.
- 3.3 L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a rilevanti e gravi inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale.
- Al verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo (dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza), il Presidente o chi ne fa le veci ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede alla designazione un altro componente.
- In caso di comprovata urgenza, alla nomina del nuovo soggetto provvede il Direttore Generale, con il nulla osta dell'Amministratore Delegato, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale soggetto resta in carica fino al successivo Consiglio di Amministrazione nel quale si effettuano le nuove nomine (o le rielezioni).
- 3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano d'età, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

abbia deliberato la nomina di un nuovo componente dell'Organismo e l'Organismo abbia nuovamente provveduto, salvo diversa nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

- 3.5 L'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a ricostituire l'Organismo.

ARTICOLO 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

- 4.1 L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del membro più anziano con periodicità almeno trimestrale e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

- 4.2 La riunione viene convocata con avviso da inviarsi per iscritto (anche a mezzo fax o *e-mail*) almeno cinque giorni prima della riunione e contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno. Qualora richiesto da esigenze e/o situazioni di particolari gravità, l'Organismo può essere convocato a mezzo e-mail con almeno un giorno di preavviso.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

- 4.3 Si intende in ogni caso validamente costituita la seduta alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo, anche tramite audio-videoconferenza.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

- più anziano di età, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un Segretario, anche esterno all'Organismo.
- 4.4 Il Segretario, su richiesta del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la stesura dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi, su indicazione dell'Organismo al Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sindacale della Società.
- 4.4 Al Presidente competono tutti i poteri per il regolare ed ordinato svolgimento della seduta, ivi incluso il potere di invitare ad assistere alla riunione, senza diritto di voto, soggetti esterni all'Organismo (dipendenti della Società, professionisti esterni...) la cui partecipazione sia utile ai lavori dell'Organismo stesso.
- 4.5 Ciascun componente ha diritto ad un voto.
- 4.6 Le delibere dell'Organismo sono validamente assunte all'unanimità. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, la questione viene prontamente inoltrata al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.7 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e custodito presso la sede della Società.
- 4.8 Il Presidente curerà l'esecuzione delle delibere approvate dall'Organismo, direttamente o tramite le competenti funzioni della Società e ne verifica l'effettiva attuazione, rispetto alla quale ne riferisce periodicamente agli altri componenti dell'Organismo.

ARTICOLO 5

CONFLITTO DI INTERESSI

- 5.1 È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constatare dal

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

verbale della seduta.

- 5.2 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalida qualora, senza il voto del membro che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 6.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 6.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il «*Codice per il trattamento dei dati personali*» e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

SEZIONE SECONDA – FUNZIONI E POTERI

DELL'ORGANISMO

ARTICOLO 7

FUNZIONI DELL'ORGANISMO

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

-
- 7.1 L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, improntando il proprio operato esclusivamente al perseguimento delle finalità attribuitegli dal Decreto e dal Modello. A tal proposito per quanto riguarda i compiti di vigilanza si rimanda al dettaglio già stabilito nel modello al par. 3 della sezione V.
- 7.2 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo non opera alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né dell'alta direzione; esso riporta e risponde direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Con riferimento a quanto già declinato nella sezione V del modello, l'Organismo vigila:
- a) **sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.** A tale riguardo, l'Organismo deve:
1. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini di individuare le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi relativi alle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, attraverso:
 1. l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 2. la verifica della modifica dell'operatività aziendale;
 2. verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la valutazione:
 1. dell'adeguatezza dei protocolli aziendali a prevenire i reati;
 2. dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
 3. dell'adeguatezza del sistema disciplinare da applicare nei confronti dei destinatari del Modello ritenuti responsabili di accertate violazioni del Modello stesso;
 4. degli eventuali scostamenti delle attività aziendali dal Modello onde indicare necessità di adeguamento, se

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

del caso, alle stesse.

3. verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso:

1. la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;

b) **sull'osservanza delle prescrizioni del Modello** da parte dei destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli attesi/prescritti. A tale riguardo, l'Organismo deve:

1. promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello, attraverso:

- i. la predisposizione di un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo, la responsabilità dei destinatari e la circostanza che i medesimi operino in aree a rischio;
- ii. la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico;
- iii. la diffusione della conoscenza del Codice Etico da parte dei collaboratori e professionisti esterni;

2. definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo, valutandone periodicamente l'adeguatezza e adottando le misure correttive eventualmente necessarie;

3. verificare periodicamente, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Società a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;

4. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazioni, segnalando le eventuali violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificando che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;

c) **sull'aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni operative aziendali ovvero ad intervenute modifiche di norme di legge, effettuando proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e seguendone il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'Organismo deve:

1. sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento;
2. presentare all'Organo Amministrativo le eventuali proposte di adeguamento del Modello e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
3. verificare l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

VECON S.p.A.
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ARTICOLO 8

POTERI DELL'ORGANISMO

8.1 Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- b) accedere alla documentazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto e del Modello;
- c) disporre che le unità organizzative della Società e/o i dipendenti forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali, a tal fine, l'Organismo:
 - 1. determina il soggetto responsabile dell'invio, la periodicità e le modalità di comunicazione;
 - 2. istituisce canali informativi "dedicati" per l'inoltro delle comunicazioni e delle segnalazioni;
- d) richiedere al Consiglio di Amministrazione i mezzi finanziari e logistici, ulteriori rispetto al fondo di dotazione destinato al compenso previsto a favore dei membri dell'Organismo, necessari a consentirne la normale operatività e per svolgere analisi ed indagini ritenute necessarie per la verifica dell'adeguatezza del Modello;

SEZIONE TERZA – RAPPORTI CON LE FUNZIONI AZIENDALI

ARTICOLO 9

MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

-
- 9.1 L'Organismo riferisce per iscritto, con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione in merito:
- a) alle attività svolte nel periodo di riferimento, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del Modello eventualmente riscontrate, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappa dei "rischi-reato" e dei processi "sensibili";
 - b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
 - c) lo stato di realizzazione degli interventi correttivi e migliorativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- 9.2 L'Organismo riferisce inoltre su base continuativa al Direttore Generale.
- 9.3 L'Organismo predispone ed illustra al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione annuale, corredata del piano annuale delle verifiche di cui al comma successivo, relativa alle attività svolte nel corso dell'esercizio, alle risultanze emerse e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare.
- 9.4 Il piano annuale delle verifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, indica le attività che l'OdV intende svolgere per:
- a) monitorare l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "a rischio reato";
 - b) verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello);
 - c) valutare l'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale della Società;
 - d) esaminare la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

delle aree di attività "a rischio reato" al Modello definito (osservanza del Modello);

- e) seguire il *follow-up* delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

9.5 Il programma annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di specifiche indagini interne finalizzate all'accertamento delle violazioni del Modello; tali verifiche saranno effettuate sia qualora i flussi informativi ricevuti dall'Organismo evidenzino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'Organismo ha ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriori approfondimenti.

- 9.6 Nello svolgimento delle proprie mansioni ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle funzioni previste dal Decreto, l'Organismo può richiedere informazioni o rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, i quali possono a loro volta richiederne la convocazione.
- 9.7 L'Organismo segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:
- a) qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato esso stesso;
 - b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

ARTICOLO 10

PREDISPOSIZIONE DEI REPORT PERIODICI

- 10.1 I *report* predisposti dall'OdV con cadenza almeno semestrale danno al Consiglio di Amministrazione una chiara ed esauriente informativa circa le attività svolte dall'Organismo, al fine di valutare l'opportunità di deliberare gli eventuali interventi implementativi sul Modello organizzativo adottato dalla Società.
- 10.2 Il *report* è inviato, per le parti di rispettivo interesse e se ritenuto necessario dall'Organismo, anche alle unità organizzative verificate ed ai responsabili dei processi oggetto di analisi, evidenziando le criticità rilevate e le possibili soluzioni da apportare, al fine di condividere con i soggetti destinatari i rilievi emersi.

VECON S.p.A.
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

ARTICOLO 11

RAPPORTI CON LE FUNZIONI AZIENDALI

- 11.1 Per il migliore e più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo si può avvalere del supporto di funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.
- 11.2 Nello svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di propria competenza, l'Organismo potrà avvalersi del supporto di funzioni interne appositamente delegate. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.
- 11.3 In particolare, l'OdV potrà delegare alle funzioni interne lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della Società e da soggetti terzi. In questo caso, la funzione delegata dovrà informare tempestivamente l'Organismo del ricevimento di tali segnalazioni;
 - b) ricezione dei flussi informativi definiti dall'Organismo, predisponendo una relazione trimestrale riportante le anomalie eventualmente riscontrate;
 - c) valutazione circa la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio reato" al Modello definito (osservanza del Modello);
 - d) *follow-up* delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall'Organismo, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

11.4 In ogni caso, l'Organismo non potrà delegare alle funzioni interne o ad altra struttura aziendale le attività volte a:

- a) valutare l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "a rischio reato";
- b) valutare se analizzare o archiviare le segnalazioni ricevute;
- c) valutare l'adeguatezza del piano di informazione e formazione volto al trasferimento della conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale della Società;
- d) effettuare proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione.

11.5 Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcuna altra funzione aziendale.

SEZIONE TERZA – NORME FINALI

ARTICOLO 12

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

12.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate a maggioranza dei componenti dell'Organismo e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società alla prima seduta utile.